

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 121

RISOLUZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

(*Estensore* Luigi MARINO)

approvata nella seduta del 13 aprile 2016

SULLA

**PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN MECCANISMO PER LO SCAMBIO
DI INFORMAZIONI RIGUARDO AD ACCORDI INTERGOVERNATIVI E
STRUMENTI NON VINCOLANTI FRA STATI MEMBRI E PAESI TERZI
NEL SETTORE DELL'ENERGIA E CHE ABROGA LA DECISIONE
N. 994/2012/UE (COM (2016) 53 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 19 aprile 2016

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE;

considerato che la proposta rientra in un pacchetto di misure in materia di energia sostenibile e sicurezza energetica (cosiddetto *winter package*) proposto dalla Commissione europea il 16 febbraio 2016 nell'ambito delle iniziative per realizzare l'Unione dell'energia, volto a dotare l'Unione europea degli strumenti necessari per affrontare la transizione energetica globale – le cui premesse sono state poste con l'Accordo di Parigi sul clima del dicembre 2015 – e le possibili interruzioni dell'approvvigionamento energetico;

considerato che, a fronte di una dipendenza energetica dell'Unione europea ancora molto forte, con molti Stati dell'Europa dell'Est e dell'Europa centrale che dipendono esclusivamente da un unico fornitore (la Russia), il *winter package* prevede misure finalizzate a una riduzione della domanda di energia, un aumento della produzione di energia in Europa, anche da fonti rinnovabili, l'ulteriore sviluppo di un mercato dell'energia ben funzionante e perfettamente integrato, la diversificazione delle fonti energetiche, dei fornitori e delle rotte, e a un miglioramento della trasparenza del mercato europeo dell'energia e della solidarietà tra gli Stati membri;

rilevato che, in tale contesto, la proposta di decisione in titolo mira a garantire la piena conformità al diritto dell'Unione europea degli accordi intergovernativi per l'acquisto di energia, stipulati con Paesi terzi, disponendo che tutti i progetti di accordi intergovernativi o di modifica di accordi esistenti siano trasmessi alla Commissione europea, per una loro valutazione *ex ante*, prima della conclusione dei negoziati formali, superando l'attuale natura *ex post* delle verifiche di conformità, in forza della quale nessuno degli Stati membri nei confronti dei quali la Commissione europea aveva sollevato dubbi di conformità è riuscito ad annullare o rinegoziare gli accordi non conformi, a causa della complessità del quadro giuridico che non prevede clausole sospensive o risolutive;

rilevato che, in base all'articolo 5 della proposta, la Commissione europea avrà sei settimane per informare lo Stato membro interessato di eventuali perplessità sulla compatibilità del progetto con le norme europee in materia di concorrenza e di mercato interno dell'energia, e dodici settimane per emettere un parere, nel corso delle quali lo Stato non potrà

procedere a firmare, ratificare o approvare il progetto di accordo intergovernativo o di modifica di accordo esistente;

rilevato che, in base all'articolo 8 della proposta, nel fornire informazioni alla Commissione, lo Stato membro potrà indicare se parte delle informazioni, commerciali o di altra natura, la cui diffusione potrebbe nuocere alle attività dei soggetti coinvolti, debba considerarsi riservata e se le informazioni fornite possano essere condivise con altri Stati membri. In tali casi, lo Stato membro dovrà comunque mettere a disposizione una sintesi dell'accordo, e in ogni caso la Commissione europea potrà accedere anche alle informazioni riservate;

ricordato che il Consiglio europeo del 19-20 marzo 2015, nel ritenere necessario rafforzare la conformità con il diritto dell'Unione degli accordi di fornitura di gas da Paesi terzi, ha affermato che «Per quanto riguarda i contratti commerciali di fornitura di gas, è necessario garantire la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili»;

rilevato che la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore dell'energia;

rilevato il rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di proporzionalità;

viste le osservazioni formulate dalla Commissione Politiche dell'Unione europea;

si esprime in senso favorevole, con i seguenti rilievi:

in riferimento all'articolo 5 della proposta, si ritiene che i tempi indicati per la valutazione da parte della Commissione europea, durante i quali lo Stato membro non può firmare, ratificare o approvare il progetto di accordo intergovernativo o la modifica di un accordo intergovernativo, presentino profili di problematicità e di possibile incompatibilità con le esigenze proprie della negoziazione di accordi nel settore dell'approvvigionamento energetico;

in riferimento all'articolo 8 della proposta, concernente l'eventuale riservatezza delle proposte di accordo, si invita a considerare se i limiti a tale segretezza possano considerarsi compatibili con le esigenze strategiche private e pubbliche proprie del settore, considerato anche che il Consiglio europeo del 19-20 marzo 2015 ha affermato, senza eccezioni, che «Per quanto riguarda i contratti commerciali di fornitura di gas, è necessario garantire la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili».

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE
DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: PICCOLI)

12 aprile 2016

La Commissione, esaminato l'atto comunitario,

considerato che la proposta rientra in un pacchetto di misure in materia di energia sostenibile e sicurezza energetica (*winter package*), proposto dalla Commissione europea il 16 febbraio 2016 nell'ambito delle iniziative per realizzare l'Unione dell'energia, volto a dotare l'Unione europea degli strumenti necessari per affrontare la transizione energetica globale – le cui premesse sono state gettate con l'Accordo di Parigi sul clima del dicembre 2015 – e le possibili interruzioni dell'approvvigionamento energetico;

considerato che, a fronte di una dipendenza energetica dell'Unione europea ancora molto forte, con molti Stati dell'Europa dell'Est e dell'Europa centrale che dipendono esclusivamente da un unico fornitore (la Russia), il *winter package* prevede misure finalizzate a una riduzione della domanda di energia, un aumento della produzione di energia in Europa, anche da fonti rinnovabili, l'ulteriore sviluppo di un mercato dell'energia ben funzionante e perfettamente integrato, la diversificazione delle fonti energetiche, dei fornitori e delle rotte, e a un miglioramento della trasparenza del mercato europeo dell'energia e della solidarietà tra gli Stati membri;

rilevato che, in tale contesto, la proposta di decisione in titolo mira a garantire la piena conformità al diritto dell'Unione europea degli accordi intergovernativi per l'acquisto di energia, stipulati con Paesi terzi, disponendo che tutti i progetti di accordi intergovernativi o di modifica di accordi esistenti siano trasmessi alla Commissione europea, per una loro valutazione *ex ante*, prima della conclusione dei negoziati formali. Secondo quanto afferma la Commissione europea nella relazione di valutazione sull'applicazione della decisione (COM (2016) 54), la vigente decisione 994/2012/UE non si è rivelata efficace a causa della natura *ex post* delle verifiche di conformità. Infatti, nessuno degli Stati membri ai quali la Commissione europea aveva sollevato dubbi di conformità è riuscito ad annullare o rinegoziare gli accordi non conformi, a causa della complessità del quadro giuridico che non prevede clausole sospensive o risolutive;

rilevato che, in base all'articolo 5 della proposta, la Commissione europea avrà 6 settimane per informare lo Stato membro interessato di

eventuali perplessità sulla compatibilità del progetto con le norme UE in materia di concorrenza e di mercato interno dell'energia, e 12 settimane per emettere un parere, nel corso delle quali lo Stato non potrà procedere a firmare, ratificare o approvare il progetto di accordo intergovernativo o di modifica di accordo esistente;

rilevato che, in base all'articolo 8 della proposta, nel fornire informazioni alla Commissione, lo Stato membro potrà indicare se parte delle informazioni, commerciali o di altra natura, la cui diffusione potrebbe nuocere alle attività dei soggetti coinvolti, debba considerarsi riservata e se le informazioni fornite possano essere condivise con altri Stati membri. In tali casi, lo Stato membro dovrà comunque mettere a disposizione una sintesi dell'accordo, e in ogni caso la Commissione europea potrà accedere anche alle informazioni riservate;

ricordato che il Consiglio europeo del 19-20 marzo 2015, nel ritenere necessario rafforzare la conformità con il diritto dell'Unione degli accordi di fornitura di gas da Paesi terzi, ha affermato che «Per quanto riguarda i contratti commerciali di fornitura di gas, è necessario garantire la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili»,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostanti, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore dell'energia;

il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto l'obiettivo di uniforme verifica *ex ante* della conformità al diritto dell'Unione europea non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente, ai fini di trasparenza e di solidarietà tra gli Stati membri. Sono quindi rispettati i due parametri della necessità dell'azione europea e del suo valore aggiunto;

anche il principio di proporzionalità è rispettato, poiché le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per raggiungere il predetto obiettivo;

in riferimento all'articolo 5 della proposta, concernente i tempi di attesa per la valutazione da parte della Commissione europea, valuti la Commissione di merito se essi sono compatibili con le esigenze proprie della negoziazione di accordi nel settore dell'approvvigionamento energetico;

in riferimento all'articolo 8 della proposta, concernente l'eventuale riservatezza delle proposte di accordo, valuti la Commissione di merito se i limiti a tale segretezza possano considerarsi compatibili con le esigenze strategiche private e pubbliche proprie del settore, considerato anche che il Consiglio europeo del 19-20 marzo 2015 ha affermato, senza eccezioni, che «Per quanto riguarda i contratti commerciali di fornitura di gas, è necessario garantire la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili».

